

*Ministero della Salute*DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: I.1.a.e./2023/12

Allegati: 0

Alle **Regioni e PPAA di Trento e Bolzano**
Assessorati alla Sanità
Servizi veterinari

Agli IIZZSS

E p.c.

Al CSN – c/o IZS Teramo

Al CEA – IZS Torino
izsto@legalmail.itAll'ISS – Roma
protocollo.centrale@pec.iss.it

Oggetto: TSE – Applicazione D.l.vo 136 per le inadempienze degli operatori riguardo la comunicazione di morte all'autorità competente

In seguito a richieste di chiarimento circa l'oggetto pervenute per le vie brevi si rappresenta quanto segue.

In premessa bisogna considerare che l'art 11 del regolamento (CE) 999/2001, concernente le TSE, riporta che "... gli Stati membri si adoperano affinché ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale sia **immediatamente** denunciato alle autorità competenti". Ciò anche in considerazione del fatto che qualsiasi ruminante ovino, caprino, bovino e bufalino della categoria ed età prevista (18 mesi per i piccoli ruminanti 48 mesi per i bovini e bufalini morti - e 24 e 30 mesi per quelli provenienti da Paesi terzi o da Stati membri UE non autorizzati alla nuova sorveglianza), *fino all'esclusione, è potenzialmente infetto da BSE.*

In aggiunta si fa rilevare che ai sensi del Reg. UE 2017/625 i servizi veterinari sono deputati all'espletamento delle altre attività ufficiali per **prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali**, mentre ai sensi dell'art 12, comma 1, lett.b) del Reg. UE 2016/429, gli stessi servizi veterinari, *devono adoperarsi per garantire la tempestiva individuazione delle malattie attraverso una diagnosi corretta.*

Da quanto premesso si evince che i Servizi veterinari per dar seguito alle responsabilità precedentemente illustrate **devono essere messi nelle condizioni di venire a conoscenza delle informazioni e dati** per esercitare la propria responsabilità, e in funzione di ciò ogni animale di età e categoria prevista (e maggiormente un morto in cui è possibile rilevare la presenza di una TSE) deve essere notificato, proprio per poter essere sottoposto al test di screening e avviare il processo diagnostico di esclusione di BSE.

In particolare si sottolinea che *la data ... in cui è avvenuta la morte* è una delle informazioni da notificare ai sensi dell'art. 6 del d.l.vo 136/2022 ai fini della esclusione della presenza di malattia. Per quanto riguarda la tempistica di notifica, considerato che l'articolo 1, comma 4 del d.l.vo 136/2022 fa

salvi tra gli altri il regolamento(CE) 999/2001 , si conferma che questa deve avvenire **immediatamente** ai sensi dell'articolo 11 dello stesso regolamento 999/2001.

Da ultimo, in merito al discorso sanzionatorio, in virtù di quanto premesso, per la mancata notifica di queste malattie di cui all'articolo 6, comma 1 del d.l.vo 136/2022 si applica quanto previsto dall'.art. 23, comma 1 dello stesso d.lvo 136/2023.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 3
Dott. Luigi Ruocco
**f.to Luigi Ruocco*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993
Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755
Referente del procedimento: Dott.ssa Maria Gabriella Perrotta mg.perrotta@sanita.it – 06.5994.6938